



comune di
PRATO

**Regolamento sulle modalità di
iscrizione e di gestione del registro
regionale delle associazioni di
promozione sociale sezione
provinciale di Prato**

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 1 del 19/01/2017

Indice

- Articolo 1 - Oggetto e Finalità
- Articolo 2 - Struttura del Registro
- Articolo 3 - Requisiti per l’iscrizione al registro
- Articolo 4 - Procedura d’iscrizione
- Articolo 5 - Revisione del Registro
- Articolo 6 - Cancellazione dal Registro
- Articolo 7 - Ricorsi
- Articolo 8 - Norma di rinvio

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento è redatto ai sensi dall'articolo 17, comma 3, della L.R. 42/'02 e si applica alle associazioni di promozione sociale aventi le caratteristiche previste dagli articoli 2 e 3 della legge 7 dicembre 2000, n° 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", per la loro iscrizione nel Registro regionale - sezione provinciale - delle associazioni di promozione sociale, Sezione di Prato.

Articolo 2 - Struttura del registro

1. L'articolazione provinciale del registro regionale è suddivisa in 3 sezioni, denominate "sezione A", "sezione B" e "sezione C".
2. Ogni sezione è suddivisa in settori denominati come segue:
 1. "Ambientale-turistico";
 2. "Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale";
 3. "Sociale";
 4. "Socio-Sanitario"
 5. "Sanitario";
 6. "Sportivo-ricreativo";
 7. "Tutela dei diritti".
3. Le associazioni sono iscritte in un'unica sezione del registro e in un unico settore (in base all'attività prevalente), riportando i seguenti dati identificativi: denominazione; indirizzo; telefono; eventuali altri settori d'intervento; estremi del provvedimento di iscrizione.

Articolo 3 - Requisiti per l'iscrizione al registro

1. Possono essere iscritte al registro regionale - sezione provinciale di Prato - le associazioni che:
 - a) sono associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 42/02;
 - b) sono in possesso di atto costitutivo e statuto redatto ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 42/02;
 - c) si avvalgono, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, secondo la definizione e con le specificazioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, L.R. n. 42/02 ;
 - d) utilizzano per il proprio funzionamento la tipologia di risorse economiche di cui all'art. 6, commi 1 e 2, L.R. n. 42/02;
 - e) sono costituite da almeno un anno;
 - f) sono in possesso dei requisiti specifici per l'iscrizione nella sezione "A" o "B" o "C" come specificato ai successivi punti 2; 3; 4;
2. Possono essere iscritte al registro regionale sezione provinciale di Prato - sezione "A" - le associazioni che:
 - a) sono in possesso dei requisiti di cui al punto 1 lettere a)b)c)d)e);

- b) hanno sede legale nel territorio provinciale di Prato;
 c) hanno un numero di soci non inferiore a diecimila;
 d) oppure (in alternativa alla previsione di cui al precedente punto c) hanno una presenza organizzata in almeno tre province, oltre ad essere state costituite da almeno tre anni con dimostrazione di aver svolto, per tale periodo, attività continuativa.
3. Possono essere iscritte al registro regionale sezione provinciale di Prato sezione "B" le associazioni che:
- a) sono in possesso dei requisiti di cui al punto 1, lettere a)b)c)d)e);
 b) hanno sede legale nel territorio provinciale di Prato;
4. Possono essere iscritte al registro regionale sezione provinciale di Prato - sezione "C" le associazioni che:
- a) sono in possesso dei requisiti di cui al punto 1, lettere a)b)c)d)e);
 b) hanno una sede operativa nel territorio provinciale di Prato, attiva da almeno un anno;
 c) sono iscritte al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge nazionale in materia di associazioni di promozione sociale (art.7, L. 7 dicembre 2000, n.383).

Articolo 4 - Procedura d'iscrizione

1. La domanda d'iscrizione, redatta in carta semplice, deve essere:
- a) formulata secondo il modello "allegato A" (utilizzabile anche in fotocopia);
 b) sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'associazione (con firma in originale);
 c) indirizzata al Sindaco del Comune dove ha sede legale l'associazione (specificare indirizzo);
 d) inviata attraverso servizio postale, tramite posta certificata, posta elettronica, o consegnata a mano presso l'ufficio protocollo dove ha sede legale l'associazione.
2. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto,
 b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 c) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione, con riferimento agli ultimi tre anni di vita dell'associazione oppure, se è di più recente costituzione, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e quella di richiesta di iscrizione al registro. La relazione deve contenere dati relativi a:
- modello organizzativo dell'associazione, tipologia di risorse umane ed economiche utilizzate per l'attività;
 - ambito di diffusione territoriale dell'associazione, con specifica indicazione delle sedi possedute in Toscana;
 - numero totale degli iscritti;

- attività associativa svolta e/o in programma, con specifica indicazione delle iniziative inerenti il settore d'intervento per cui si chiede l'iscrizione, nonché di eventuali iniziative in settori diversi.
- d) copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentate in corso di validità.
3. Ai fini dell'istruttoria, il Comune eventualmente anche richiedendo pareri e dati conoscitivi al Comune in cui ha sede l'associazione, verifica:
- a) che la domanda d'iscrizione, formulata secondo il modello allegato A, sia regolarmente compilata e sottoscritta, completa in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prescritta dal presente regolamento;
 - b) che l'associazione sia un possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - c) che i requisiti posseduti e l'attività espletata siano coerenti con la richiesta d'iscrizione nella specifica sezione del registro regionale e nello specifico settore d'intervento;
 - d) che lo statuto e/ o l'atto costitutivo dell'associazione preveda quanto indicato dalla L.R. 42/02;
 - e) che l'associazione non risulti iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R.42/02 né ad altre articolazioni provinciali del registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
4. In merito al provvedimento d'iscrizione al registro provvede il Dirigente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, è adottato provvedimento motivato di diniego.
5. I termini suddetti sono sospesi nel caso in cui:
- a) il richiedente integri o rettifichi la documentazione prodotta. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o rettifiche;
 - b) il Comune ai fini dell'istruttoria, ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. In tal caso, il Comune comunica all'associazione il termine entro cui deve provvedere all'inoltro della documentazione e i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni.
6. Le associazioni richiedenti l'iscrizione nella sezione "A" del registro che risultino mancanti dei requisiti previsti della legge regionale, ma comunque in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nella sezione "B" del registro medesimo, sono automaticamente iscritte nella sezione "B".
7. I provvedimenti di iscrizione o di diniego all'iscrizione sono notificati, dal Comune, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'associazione interessata attraverso servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata. I provvedimenti di iscrizione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione. Il riferimento è

alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni A e B del registro; alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione C.

Articolo 5 - Revisione del registro

1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al registro regionale:
 - a) le associazioni iscritte devono comunicare tempestivamente al Comune le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento e ogni altra informazione inerente cambiamenti connessi all'iscrizione nel registro;
 - b) il Comune, in qualsiasi momento, può richiedere all'associazione chiarimenti e documentazione in merito, anche su segnalazione del Comune in cui ha sede l'associazione.
2. Ai fini della revisione periodica del registro, entro il 31 gennaio di ogni anno, le associazioni di promozione sociale iscritte entro il 31 luglio dell'anno precedente, pena la cancellazione dal registro, inviano una dichiarazione redatta in carta semplice, che deve essere:
 - formulata secondo il modello "allegato B" (utilizzabile anche in fotocopia);
 - sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'associazione (con firma in originale);
 - indirizzata al Comune di Prato Piazza del Pesce n. 3
 - inviata attraverso servizio postale, tramite posta elettronica certificata, tramite posta elettronica o consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Comune in cui ha sede legale l'associazione.
3. Alla dichiarazione di cui al punto precedente deve essere allegata una relazione concernente l'attività associativa svolta nel precedente anno solare. Qualora siano intervenute modificazioni nell'atto costitutivo e/o nello statuto e/o nell'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, dovrà inoltre essere allegata alla dichiarazione copia di tale documentazione aggiornata.
4. Qualora la documentazione suddetta risulti non correttamente formulata o incompleta il Comune diffida l'associazione a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale il mancato adempimento comporta la cancellazione dal registro.
5. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Dirigente, effettuate le verifiche necessarie, approva l'elenco delle associazioni la cui verifica abbia avuto esito positivo ovvero dispone le cancellazioni con singoli provvedimenti motivati.
6. Qualora le associazioni richiedano una diversa allocazione nel registro (a livello di sezione e/o di settore), ovvero l'ufficio comunale competente verifichi la necessità di una modifica in tal senso, il Comune provvede allo spostamento in sede di approvazione dell'elenco di cui al punto precedente.

Articolo 6 - Cancellazione dal registro

1. La cancellazione di un'associazione di promozione sociale dal registro è disposta:
 - a) per richiesta dell'associazione interessata;
 - b) per accertata perdita di uno o più requisiti o condizioni necessarie per l'iscrizione;
 - c) per la mancata presentazione entro i termini da parte dell'associazione della dichiarazione di cui all'allegato B ("Revisione periodica del registro");
 - d) per la mancata presentazione entro i termini delle informazioni e/o dei documenti supplementari richiesti dall'ufficio competente.
2. In merito alla cancellazione provvede il Dirigente con provvedimento motivato.
3. Il provvedimento di cancellazione è notificato, dal Comune, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'associazione interessata attraverso servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta certificata. I provvedimenti di cancellazione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede legale l'associazione. Il riferimento è alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni A e B del registro; alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione C.

Articolo 7 - Ricorsi

1. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, entro trenta giorni, al Dirigente del Servizio che ha adottato l'atto, che decide entro trenta giorni dal ricevimento delle argomentazioni del ricorrente, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge.

Articolo 8 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia agli ordinamenti sulle associazioni di promozione sociale ed in particolare alla legge 7 dicembre 2000, n° 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", alla legge regionale 9 dicembre 2002, n° 42, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n° 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari integrati) e legge regionale 01 marzo 2016, n. 21 - Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015 Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997 e 42/2002.